

FACOLTÀ DI SCIENZE  
MATEMATICHE FISICHE  
E NATURALI



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## IL PRESIDE

**VISTA** la legge n. 240 del 30.12.2010;

**VISTO** lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., in particolare l'art. 12, comma 4;

**VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 65/2016 del 13.01.2016 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo emanato con D.R. n. 1141/2021 del 28.04.2021;

**VISTO** il Regolamento per il conferimento del titolo di Professoressa emerita e Professore emerito e di Professoressa onorario e di Professore onorario emanato con D.R. n. 1791/2020 prot. n. 49459 del 13/07/2020

**VISTO** il Regolamento di Facoltà emanato il 07/06/2023 con disposizione n. 113/2023 del 07/06/2023 prot. n. 1562

**VISTA** la delibera dell'Assemblea di Facoltà del 27.09.2023 con cui è stato approvato il Regolamento per il conferimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito

## DISPONE

l'emanazione del seguente Regolamento per il conferimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito

**F.TO IL PRESIDE**  
**Prof. Riccardo Faccini**



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO

### Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “*Professoressa Emerita e Professore Emerito*” e di “*Professoressa Onoraria e Professore Onorario*” in conformità a quanto disposto dall’ art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma 2, della Legge n. 311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a Professori Ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all’avanzamento della loro disciplina e che abbiano portato particolare prestigio a Sapienza Università di Roma.

### Articolo 2 - Requisiti

2.1 Il conferimento del titolo di “*Professoressa Emerita e Professore Emerito*” può essere proposto per i Professori Ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni. Il conferimento del titolo di “*Professoressa Onoraria e Professore Onorario*” può essere proposto per i Professori Ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

2.2 La proposta potrà riguardare esclusivamente docenti che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
- b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in ordine all’attività scientifica e didattica;
- d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
- e) siano in quiescenza da non oltre 24 mesi;

2.3 I candidati al titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito e di Professoressa Onoraria e Professore Onorario devono soddisfare i seguenti due criteri:

- a) aver apportato un contributo di grande rilievo alla disciplina, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello internazionale o nazionale e dall’ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici,
- b) soddisfare, al momento della proposta, i requisiti stabiliti dall’ANVUR per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale;

2.4 Qualora il candidato abbia ricoperto cariche istituzionali (un mandato per Rettore e Prorettore e due mandati per Direttore di Dipartimento e Preside di Facoltà) è sufficiente la presenza di pubblicazioni di alto profilo senza il ricorso ai requisiti ANVUR.

2.5 il candidato deve aver contribuito in modo molto significativo all’innovazione nel campo della didattica o all’organizzazione della ricerca o all’attività di terza missione, ovvero aver fornito un contributo di rilievo alla comunità nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari.



### Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo

3.1 La proposta di conferimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito o di Professoressa Onoraria e Professore Onorario deve essere presentata al Preside di Facoltà da dieci proponenti e deve contenere esplicitamente la motivazione della richiesta con allegato un breve profilo curricolare, con specifico riguardo al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'Art. 2. Alla domanda va altresì allegata autocertificazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'Art. 2. Almeno 5 proponenti devono essere membri della Facoltà di Scienze, gli altri possono appartenere ad altre Facoltà o ad altre istituzioni di ricerca italiane, estere o internazionali. Ogni anno accademico verranno prese in considerazione le proposte valide presentate entro il 31 di gennaio. Le proposte che non vanno a buon fine non possono essere ripresentate nell'anno accademico successivo a meno che le motivazioni dell'esclusione non siano state di natura meramente formale, amministrativa o procedurale.

3.2 Sulla proposta si esprimono, con voto segreto, anche in modalità telematica, il Consiglio del competente Dipartimento, la Giunta di Facoltà e l'Assemblea di Facoltà nelle composizioni ristrette ai Professori di Prima fascia.

A tal fine, il Preside trasmette ciascuna proposta al Dipartimento di competenza che delibera preliminarmente nella sua composizione più allargata per quanto riguarda la concessione dello spazio secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo e, successivamente, nella sua composizione ristretta ai soli professori di prima fascia, per quanto riguarda il merito della proposta. In quest'ultima delibera il Dipartimento deve includere l'indicazione del soddisfacimento di tutti i requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell'Art. 2. Nella votazione ristretta ai professori di I fascia la proposta risulta approvata se i voti favorevoli espressi superano la metà degli aventi diritto.

La proposta in Giunta di Facoltà risulta approvata se i voti favorevoli superano la metà degli aventi diritto.

3.3 Il Preside, acquisita la delibera della Giunta di Facoltà, convoca l'Assemblea di Facoltà con un punto apposito all'Ordine del giorno. La discussione è aperta a tutta l'Assemblea di Facoltà per la parte nella quale le candidature vengono presentate. In merito alle proposte si esprime l'Assemblea di Facoltà nella composizione ristretta alle professoresses e ai professori di prima fascia mediante una votazione per via telematica. Il responsabile di tale procedura è nominato dall'Assemblea di Facoltà, su proposta del Preside, come pure la data, l'orario e la durata della consultazione che si conclude, di norma, entro due giorni dalla conclusione dell'Assemblea di Facoltà. L'Ufficio di Presidenza dopo l'avvio delle consultazioni invia una email a tutte le professoresses e i professori di prima fascia per ricordare che la procedura è in corso e per ricordare le regole elettorali.

La proposta di candidatura è approvata solo se il numero dei voti favorevoli su di essa supera la metà degli aventi diritto.

3.4 Le proposte approvate dall'Assemblea di Facoltà sono infine sottoposte al Senato Accademico che, in caso di approvazione, le inoltra al Ministero dell'Università e della Ricerca per il provvedimento finale di competenza.